



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE AMBIENTE

Registro Generale n. 1097 del 03-08-2011

Registro Settore n. 51 del 03-08-2011

#### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: Art.20 D.Lgs. 4/2008 - art.6 L.R. 7/2004 - Verifica di Assoggettabilita' a Valutazione Ambientale del progetto "Monte Rinaldo Rinnovabile" ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 995,328 kWp" - C.da Aso (zona Cuma), Monte Rinaldo - Comune di Monte Rinaldo - Fasc.9.9.45**

#### IL DIRIGENTE

VISTI:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle L. 6 luglio 2002, n.137"* e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna"*;
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii. *"Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"*;
- Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 *"Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000"*;
- Legge Regionale 12 ottobre 2007, n. 11 *"Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6"*;
- Legge Regionale 4 agosto 2010, n.12 *"Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"*;
- Delibera di Giunta della Regione Marche n.1600/2004 *"Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA"*;
- Delibera di Giunta Regionale del 09 febbraio 2009, n. 164 *"Disciplina della Procedura di impatto ambientale art21 comma 6: modifica degli allegati per attuazione di sopraggiunte"*

- normative nazionali ed integrale pubblicazione del testo coordinato”;*
- *Delibera di Giunta Regionale del 05 maggio 2009, n. 720 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” s.m., artt. 5 e 19 “Uniformazione delle modalità di gestione delle spese istruttorie in materia di VIA ad integrazione della DGR n. 1600/2004”;*
  - *Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;*
  - *Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”;*
  - *Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;*
  - *Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;*
  - *Legge 13 agosto 2010, n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. ....omissis....” all’Art. 1-octies. - (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). comma 1, recita “Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;*
  - *Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n.28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;*
  - *D.M. 05.05.2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;*
  - *Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento dell’Energia prot.n. 0019813 del 28.10.2010 “Procedimenti per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW”;*
  - *Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 19 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt”;*
  - *Deliberazione 23 luglio 2008 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas - ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii. “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA”;*
  - *Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale del 30 settembre 2010 n.13 “Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12”*
  - *Legge Regionale 3 novembre 2010, n.16 “Assesamento di bilancio del 2010”;*
  - *Delibera della Giunta Regionale del 06/12/2010 n. 1756 “Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30 settembre 2010 -Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra – Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative”;*
  - *Delibera della Giunta Regionale del 08 marzo 2011, n. 255: “D.M. 10.09.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – Recepimento linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;*

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- Delibera della Giunta provinciale di Fermo n. 111 del 29/12/2009, recante *“Indicazioni operative per l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- Delibera della Giunta Provinciale di Fermo n. 115 del 01/06/2010, recante *“Atto di indirizzo per gli uffici provinciali e per i Comuni da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici”*.
- Delibera di Consiglio Provinciale del 14 ottobre 2010, n.94 *“L.R. 34/92, art. 25, comm 2 – Adozione dello schema della variante normativa delle NTA del vigente PTC e del PTC adottato definitivamente con D.C.P. n.90 del 06.09.2007.”*
- Delibera di Consiglio Provinciale del 14 giugno 2011, n.37 *“L.R. 34/92, art. 25, comm 4 – Adozione dello schema della variante normativa delle NTA del vigente PTC e del PTC adottato definitivamente con D.C.P. n.90 del 06.09.2007. Esame e decisioni sulle osservazioni presentate sullo schema di PTC adottato con D.C.P. n.94 del 14.10.2010”*;

VISTA la richiesta di avvio del procedimento di verifica relativamente al progetto denominato *“Monte Rinaldo Rinnovabile”* per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva 995,328 kWp”- in C.da Aso (Zona Cuma) a Monte Rinaldo - FM, come previsto dal combinato disposto dell'art. 6, L.R. 7/04 e dell' art. 20 del D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii., presentata dal Sig. Marcello Vallorani, nato a Petritoli (FM) il 15.12.1965, in qualità di Sindaco del Comune di Monte Rinaldo, P.I. 00396470445, con sede in Via Borgo Nuovo, n.4 nel Comune di Monte Rinaldo (FM), acquisita con prot. n. 29403 del 06.10.2010. il sito è individuato al foglio n.6 particelle 165 e 219 del catasto urbano. A corredo dell'istanza e' stata presentata la seguente documentazione:

- Progetto Preliminare;
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Relazione di conformità a piani e programmi;
- Studio preliminare ambientale;
- Certificato di assetto Territoriale;
- Preventivo di connessione rilasciato da Enel Distribuzione Spa;
- Dichiarazione di invio di copia della documentazione allegata all'istanza all'ARPAM, al Corpo Forestale dello Stato, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici ed alla Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Marche;
- Dichiarazione di pubblicazione su BUR e quotidiano a diffusione regionale;
- Testo della pubblicazione sul BUR;
- Testo della pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale;
- Dichiarazione del valore dell'opera;
- Computo metrico estimativo;
- Copia conforme in formato digitale del progetto e dello studio preliminare ambientale;
- Elenco della documentazione presentata firmato;

VISTO che la pubblicazione del progetto sul BUR delle Marche è avvenuta in data 28.10.2010;

ACQUISITA la nota prot.n. 15393 del 03.11.2010 della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici** delle Marche inviata al Comune di Monte Rinaldo, che si riporta integralmente: *“l'impianto è costituito da n.18 pannelli per 256 stringhe, per un totale di 4608 pannelli da installare a terra, su una superficie di 25.000 mq; ricade in zona agricola del PRG del comune di Monte Rinaldo, adeguato al PPAR e non in area produttiva industriale; è infatti caratterizzata da appezzamenti di terreno con varie destinazioni produttive; ricade in area ad alta percettività visiva come da art. 23 e 43 del PPAR per la morfologia territoriale caratterizzata da pendii collinari da cui è visibile l'area prescelta per l'impianto; trovasi ai limiti della fascia di tutela del “Fosso Castelletta” (art.136 D.Lgs. 42/2004 ed art.29 del PPAR). Tenuto conto che: - per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate nell'art.134 del D.Lgs 42/04 costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici; - l'art. 39 della Costituzione, secondo il principio della leale collaborazione, promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio ed il patrimonio storico artistico della Nazione; si ritiene che l'impianto, di notevoli dimensioni, sarebbe visibile dal vicino abitato e dalle vie di comunicazione circostanti, elevate sulle colline adiacenti. Le citate opere di mitigazione dell'impatto visivo, da prevedere, non sono state descritte nella relazione tecnica. Risulta quindi difficile valutare se, in un'area così vasta visibile da più punti di vista e per un impianto di così grossa taglia, possa essere realizzabile un sistema di schermatura vegetale, organizzato e distribuito a vasta scala, in maniera tale da costituire una rete di nuclei vegetali impiantati nelle aree accessibili al pubblico. Si richiede pertanto: - una documentazione fotografica più ampia, con rendering dell'impianto fotovoltaico diaframmato dal sistema organizzativo integrato; - planimetrie e sezioni dell'area, a scala adeguata, con inserimento del previsto intervento di mitigazione da tutti i punti di presa fotografica”.*

VERIFICATA la documentazione presentata si è comunicato, con lettera prot. n.34330 del 08.11.2010, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e la richiesta di degli apporti istruttori ai sensi dell'art.5 della L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii., ai seguenti Enti e Servizi Interni dell'Amministrazione Provinciale di Fermo: Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Ascoli Piceno; Arpam, Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno; Autorità di Bacino Regionale presidio provinciale di Fermo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, Servizio Urbanistica e Genio Civile della Provincia di Fermo.

Inoltre si è chiesto al proponente, comune di Monte Rinaldo: di verificare la fattibilità dell'iniziativa rispetto alle limitazioni introdotte con la Delibera di Consiglio Regionale n.13 del 30 Settembre 2010, entrata in vigore il giorno stesso della sua approvazione; di presentare a completamento della pratica gli elaborati relativi alle opere di allaccio alla rete elettrica, in quanto opere connesse, conformi alla soluzione tecnica indicata da ENEL con preventivo n. T0114554 del 01/09/2010; di presentare alla Provincia la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.M. 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico e della D.G.R. n.13 del 30/09/2010.

ACQUISITE le integrazioni da parte del Comune di Monte Rinaldo di seguito riportate e registrate al nostro protocollo in data:

- 17.11.2010 protocollo n.35857, con la quale si trasmette la seguente documentazione come da richiesta di questo Settore del 08.11.2010 prot.n.35857:
  - Annuncio pubblicato su quotidiano a diffusione regionale *“MESSAGGERO del 28.10.2010”*;
  - Visure catastali.

- 21.12.2010 nostro protocollo n.40376, e prot. n. 3274 del 21.12.2010 del comune, inerente la trasmissione della seguente documentazione:
  - Relazione valutazione impatti visivi;
  - Elaborato n.1: planimetria dell'area con inserimento del previsto intervento di mitigazione;
  - Elaborato n.2: sezioni dell'area con inserimento del previsto intervento di mitigazione;
  - Elaborato n.3: inserimento fotorealistico dell'intervento.

RICHIAMATA la comunicazione prot.n.11880 del 09.12.2010 da parte della **Soprintendenza per i Beni Archeologici** delle Marche, registrata al nostro protocollo in data 13.12.2010 al n.39418, di cui si riporta un estratto: *“..... La cornice ambientale a carattere spiccatamente agricolo con predilezione per alberi da frutta, è comunemente riconosciuta parte integrante dell'interesse culturale e del fascino dell'importante complesso culturale di età tardo repubblicana, messo in luce parzialmente il località La Cuma di codesto Comune all'interno di un area archeologica che ha tutte le caratteristiche per divenire Parco Archeologico....l'ufficio scrivente non può esimersi dall'esprimere forti perplessità in merito all'intervento in questione. Esso risulta troppo esteso (m.170 x m 10) e troppo vicino alla sopraccitata area archeologica con la relativa area di parcheggio e servizi di accoglienza, poste a meno di 500 m. più a monte. Pur se parzialmente visibile dall'area dei resti monumentali della Stoà e del Tempio e posto più in basso rispetto a questi ultimi, la sua collocazione lo rende profondamente incompatibile con il contesto archeologico e ambientale. Anche se situato fuori i limiti dell'area sottoposta a vincolo archeologico, l'impianto di cui trattasi viene comunque a ricadere in una zona di alto interesse archeologico sia per la sua vicinanza ai resti monumentali sopraccitati sia soprattutto perché può essere interessato dalle pertinenze relative all'occupazione del territorio nell'antichità, con particolare riferimento alla viabilità. In considerazione di questa realtà anche i miglioramenti apportati a seguito delle osservazioni della consorella Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, andranno subordinati all'accertamento del rischio archeologico... si evince che questa Soprintendenza, chiariti e superati scollegamenti favoriti dall'iter fin qui seguito, esprime, per quanto di competenza, parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione e segnala l'opportunità di reperire soluzioni alternative. In caso contrario, oltre alla richiesta delle esplorazioni archeologiche dell'intera area di sedime dell'impianto in parola e del controllo di ogni movimento di terra, senza alcun onere per questa Soprintendenza, con le implicite conseguenze, in caso di ritrovamenti archeologici, si auspica comunque il ridimensionamento della struttura progettata, unitamente a mirati e convenienti interventi di mitigazione”.*

ACQUISITI i contributi istruttori del **Corpo Forestale dello Stato**, Comando Provinciale di Ascoli Piceno di seguito riportati:

- del 10.12.2010 prot.n.10143, registrata al nostro protocollo in data 13.12.2010 al n.39299: *“Dal sopralluogo effettuato e dall'esame delle cartografie si è rilevato che gli intereventi proposti non andranno a danneggiare direttamente aree boscate e/o altra vegetazione di pregio, in quanto non presenti nell'area d'intervento. .... si ritiene utile a tal proposito prevedere, come misure di mitigazione dell'impatto visivo ed al fine di ricreare possibili abitat per la fauna, la piantumazione e le cure colturali necessarie per realizzare una siepe plurispecifica lungo tutto il perimetro dell'impianto .....*”.
- del 18.02.2011 prot.n.1404, registrata al nostro protocollo in data 23.02.2011 al n.7570: *“..... In merito al supporto istruttorio si conferma quando formulato con nostra precedente nota n.10143 del 10.12.2010. Ad integrazione del precedente contributo istruttorio, si coglie l'occasione per precisare che qualora l'allaccio per la fornitura dell'energia elettrica dovesse precedere dei potenziamenti della linea fuori dall'area oggetto di valutazione occorrerà valutarli opportunamente anche in considerazione di eventuali impatti con la vegetazione”.*

ACQUISITO il contributo istruttorio dell'**ARPAM**, Dipartimento di Ascoli Piceno, del  
 Determinazione AMBIENTE n.51 del 03-08-2011 PROVINCIA DI FERMO

30.12.2010 prot.n.50999, registrata al nostro protocollo in data 05.01.2011 al n.395: “..... si comunica che dall'esame della documentazione tecnica relativa all'oggetto, al fine di poter esprimere una valutazione in merito, è necessario fornire la seguente documentazione integrativa .....

ACQUISITO il parere dell'**Autorità di Bacino Regionale** del 10.12.2010 prot.n.753089, registrata al nostro protocollo in data 14.12.2010 al n.39642: “*la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino Regionale – Presidio di Fermo ha provveduto alla suddetta verifica riscontrando che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area a rischio idrogeologico censito nel PAI con codice identificativo F-25-192 e classificata con grado di rischio R3 (elevato) e livello di pericolosità P2 (medio); l'intervento in oggetto è consentito ai sensi dell'art.12 comma 2 di seguito riportato:*” *nelle aree a pericolosità AVD\_P1 e ADV\_P2 sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP: 11 marzo 1998 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche; Ai sensi dell'art.12 comma 3 delle NA del PAI tutti gli interventi consentiti dal presente articolo ... sono subordinati ad una verifica tecnica....volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato...tale verifica non è allegata alla documentazione tecnica trasmessa...In carenza della verifica tecnica, la scrivente Segreteria dell'Autorità non può esprimere alcun parere.... A titolo di contributo istruttorio al procedimento in oggetto, con nota prot. n. 939 del 30 marzo 2009, il comune ha comunicato un aggravamento dello scenario di dissesto idrogeologico dell'area a rischio F-25-0192 (R3-P2) dichiarando che lo stesso aggravamento investe lungo il versante instabile della Cuma fabbricati, infrastrutture e l'area del tempio ellenistico romano (unico nelle Marche). Alla luce di quanto riportato nel punto precedente, si invita, l'Amministrazione comunale, in relazione all'aggravamento rappresentato, a valutare l'opportunità di attivare la procedura, ai sensi dell'art.19 delle NA del PAI, di riclassificazione del livello di pericolosità del dissesto F-25-0192 da P2– medio (frana per scivolamento quiescente) a P3 - elevato (frana per scivolamento attiva). Per quanto sopra, si ritiene che la verifica tecnica prevista dalle NTA del PAI possa fornire elementi tecnici esaustivi per motivare o meno la segnalazione di aggravamento della pericolosità trasmessa con la nota citata, e quindi di meglio valutare la reale esigenza di attivare il procedimento di riclassificazione anche considerando che nelle aree classificate P3 dal PAI dai bacini regionali non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici”.*

ACQUISITO il parere della **Soprintendenza per i Beni Archeologici** delle Marche del 26.01.2011 prot.n.662, registrata al nostro protocollo in data 01.02.2011 al n.3965: “.....Esaminati gli elaborati trasmessi ad integrazione della documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA, l'Ufficio scrivente non può fare altro che confermare quanto già comunicato con nota prot.n.11880 del 09.12.2010 ..... Nel riconfermare il parere non favorevole per le motivazioni già indicate, qualora l'opera venisse comunque autorizzata, l'Ufficio scrivente segnala l'alto rischio archeologico e chiede che l'intera area in parola venga preventivamente indagata mediante accurate esplorazioni archeologiche e che ogni movimento di terra avvenga sotto il controllo di Ditte specializzate senza alcun onere per questa Soprintendenza, con le dovute conseguenze in caso di ritrovamenti archeologici...”.

VISTE le osservazioni presentate dall'Associazione Tutela e Valorizzazione della VALDASO e del Circolo LEGAMBIENTE Fermo Valdaso, prot. n. 4120 del 01.02.2011, di cui si riporta un estratto:“..... pur tenendo conto dell'importanza di dover produrre energia pulita da fonti rinnovabili, esprimono la contrarietà alla localizzazione individuata dal Comune di Monte Rinaldo per l'impianto fotovoltaico per la non idoneità del sito, ritenendolo che lo stesso progetto, eventualmente in subordine, debba comunque essere sottoposto a VIA. Si premette che la proposta del progetto sopra indicato sul territorio di riferimento ed in tutta la Valle dell'Aso, ha suscitato allarme e contrarietà nei cittadini, negli operatori agricoli e turistici che ivi operano e nelle associazioni, sia quelle di categoria che ambientali e culturali, tanto da determinare numerose

*assemblee e relativa raccolta firme per esprimere la contrarietà alla realizzazione di detto impianto. Si precisa che le circa 900 firme già consegnate alla Presidenza della Provincia di Fermo erano riferite anche alla contrarietà della realizzazione di tale impianto .....*”.

VISTA la richiesta del Comune di Monte Rinaldo del 25.01.2011 prot. n.3002, di convocazione della Conferenza dei Servizi con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, al fine di capire i tempi di conclusione del procedimento e la necessità del comune di interloquire con gli enti coinvolti.

RICHIAMATA la lettera di questo Settore del 10.02.2011 protocollo n.5588, con la quale viene convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 25.02.2011 e viene ricordato al comune che non è stata verificata l' idoneità dell' area oggetto di intervento, rispetto alla DCR n.13/2010, come richiesto con comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre vengono inviati a tutti i soggetti convocati, i contributi istruttori, i pareri e le osservazioni pervenute.

RICHIAMATO il verbale della conferenza dei servizi del 25.02.2011 di cui si riporta un estratto: “... *In sede di Conferenza dei Servizi il Sindaco VALLORANI Marcello, ha consegnato a mano la seguente documentazione:*

- *Avviso di deposito al proprio Albo Pretorio n.135 del 26.10.2010;*
- *Certificato di Destinazione Urbanistico-Territoriale, su modello predisposto dal settore Urbanistica della provincia, comprensivo della D.C.R. n.13/2010 e D.C.P. n. 94/2010;*
- *N.2 copie dello Studio Geologico e Verifica Tecnica.*

*Inoltre l'ing. Minnetti comunica che al procedimento in oggetto si applica la D.C.R. n.13 del 30.09.2010 mentre non si applica la deliberazione di Consiglio Provinciale n.94/2010, in quanto è un' opera pubblica, così come riportato testualmente sull'atto “.....fatte comunque salve le opere pubbliche”.*

*L'Ing. Minnetti comunica ai presenti che in base al Certificato di Assetto Territoriale presentato dal Comune in data 06.10.2010 prot.n.29403, l'area è soggetta ai seguenti vincoli:*

- *PAI (F-025-012) – (P2-R3);*
- *Ambito di Tutela Corsi d'Acqua disciplinato dall'art.12 delle N.T.A.*

*Si precisa inoltre che dal Certificato di Destinazione Urbanistico-Territoriale consegnato a mano in data 25.02.2011, si evidenzia nello specifico che l'area oggetto d'intervento è soggetta esclusivamente al vincolo P.A.I. sopra descritto.*

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche del 28.01.2011 prot.n.683:

*“.....per quanto esposto in premessa, ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. parere negativo all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi in quanto la sua realizzazione non assicura la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato producendo una manomissione del notevole interesse, comunque primario rispetto a qualsiasi interesse pubblico o privato, traducendosi di fatto in una oggettiva deroga alle forme di tutela paesaggistica attualmente vigente nelle aree in oggetto e riferite al citato ex art.142 lettera c”.*

Osservazioni (Settore Urbanistica Provincia di Fermo):

*“l'Ufficio Urbanistica si riserva di esprimere parere a seguito dell'invio da parte del proponente dei chiarimenti e degli elaborati cartografici relativi alla sovrapposizione dei vincoli ambiti di tutela e del PAI sulla zona oggetto dell'intervento”.*

Osservazioni Marcello Vallorani (Sindaco del Comune di Monte Rinaldo):

*“Risposta all'Arch. Pompei: trovo vaghe le motivazioni in riferimento alla “paesaggistica” non prevista in quanto il P.R.G. non risulta perimetrato in merito. Al Soprintendente Beni Arch. la comunicazione ufficiale è passata attraverso il suo protocollo, l'area oggetto d'intervento è fuori dal vincolo archeologico e il richiamo al generale intervento archeologico appare ininfluente dal*

*punto di vista normativo. Per quanto concerne la richiesta di indagini archeologiche si fa notare un tardivo e "colpevole" interessamento da parte della stessa Soprintendenza. Per l'Autorità di Bacino viene prodotta verifica tecnica geologica. Per l'Associazione Valdaso, è arrivata nota fuori termine, motivazioni reputate vaghe ed ininfluenti. L'autosufficienza energetica ed economica del Comune non credo possa essere insidiata da tali elementi. Ribadisco che si rispetta la vigente normativa ed il protocollo di Kjoto".*

La conferenza si conclude con la richiesta integrazioni al comune e la richiesta di chiarimenti alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche riguardo l'inserimento dell'intervento su un'area vincolata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004.

ACQUISITA la nota della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali protocollo n.3006 del 24.02.2011 registrata al nostro protocollo in data 07.03.2011 al n.9141, con la quale la stessa, trasmette a questo Settore il parere negativo sull'impianto in oggetto riconfermandone le motivazioni addotte, inviato al Sindaco del Comune di Monte Rinaldo in data 20.01.2011 prot.n.683 e già consegnata in copia dal comune in sede di conferenza dei servizi.

ACQUISITA la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, protocollo n.2236 del 11.03.2011, registrata al nostro protocollo in data 15.03.2011 al n.10571, inerente la Conferenza dei Servizi, comunica quanto segue: "*....Preso atto che alla Conferenza in parola tra gli Enti convocati non compare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e, visti i tempi ristretti tra la comunicazione e la seduta, che si conteggiano in 9 giorni, questo Ufficio non è stato in grado di essere presente. Preciso quanto sopra, si ricorda che il già noto parere di questa Soprintendenza dovrà essere comunque ufficializzato dalla sopracitata Direzione Regionale".*

RICHIAMATA la nostra comunicazione del 16.03.2011 protocollo n.10889, con la quale si trasmette ai soggetti convocati il verbale della Conferenza dei Servizi del 25.02.2010 ed a seguito di quanto emerso in sede di conferenza si chiede alla Soprintendenza ai Beni Paesaggistici se l'area oggetto di intervento è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Inoltre si chiede il parere definitivo alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, come richiamato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici con lettera prot.n. 2236 del 11.03.2011.

**PRESO ATTO della risposta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti delle Marche del 06.05.2011 protocollo n.7462, registrata al nostro protocollo in data 11.05.2011 al n.19302 di cui si riporta un estratto: "*....premesse che con nota del 24.02.2011 prot.n. 3006 class. 34.19.04/17 questa Soprintendenza trasmetteva parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, con la presente comunica che, ..... entrambe le particelle n.165 e n.219 del Foglio n.6, interessate parzialmente dall'intervento, sono soggette al vincolo delle aree ad alta percettività visiva art.23 delle N.T.A. del P.P.A.R. Marche (ove deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari) e 43 delle N.T.A. del P.P.A.R. .... Come è noto l'art. 146 del DLgs 42/2004, al comma 1 recita che i proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree ad interesse paesaggistico, tutelati ai sensi dell'art. 142 (aree tutelate per legge), dall'art.136 (notevole interesse pubblico), dell'art.143, comma 1/d (ulteriori immobili o aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art.134, comma 1, lettera c), dell'art. 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici. Pertanto, ai sensi dell'art. 146, comma 2, hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano eseguire. Si rammenta infine che l'art.14.9 del D.M. 10.09.2010 (Ministero dello Sviluppo Economico) prevede, in attuazione dei principi di integrazione ed azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento per l'autorizzazione di impianti***

*alimentari da fonti rinnovabili, localizzati in aree sottoposte a tutela ed in aree ad esse contermini, per l'esercizio dei poteri dal D.Lgs. 42/2004".*

ACQUISITO il parere di competenza della **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici** delle Marche del 23.06.2011 protocollo n.4297, registrata al nostro protocollo in data 24.06.2011 al n.25949 di cui si riporta un estratto: *"Con riferimento al progetto in parola, visti i pareri espressi dalle competenti Soprintendenze (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, nota n.683 del 20.01.2011 e Soprintendenza per i Beni Archeologici, nota n.662 del 26.01.2011) si comunica quanto segue. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, visto il D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. parte III e in particolare l'art.146, esaminata la documentazione progettuale ricevuta, considerato che l'intervento incide su aree di cui all'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 per i caratteristici aspetti naturalistici e morfologici dei siti, considerato che, allegata alla predetta documentazione, la relazione redatta dal Responsabile del Comune di Monte Rinaldo, contiene l'espletamento della verifica di conformità del progetto in esame con le finalità del provvedimento di dichiarazione dell'interesse pubblico con quanto previsto dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), esaminato in particolare il contenuto della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005, ritiene che l'intervento rivesta una notevole incidenza in rapporto alle emergenze paesaggistiche presenti nel contesto interessato e che la sua realizzazione non assicuri la osservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio, in quanto il paesaggio in cui si inserirebbe il progetto è di carattere rurale e non emergono, secondo la documentazione fotografica, nelle aree attigue manufatti di dimensioni comparabili all'intervento proposto. Inoltre la progettazione migliorativa del verde con essenze di rapida crescita ad alto fusto non consente comunque di risolvere le problematiche relative al forte impatto visivo-percettivo dovuto al fatto che l'area prescelta per l'intervento è visibile da ogni angolazione, data la sua estensione, ed è inserita nell'ambito di morbidi profili collinari a forte vocazione agricola con coltivazione orticole, seminativi, vigneti alberi da frutto e filari di ripartizione dei campi geometrizzati senza interferenze di macchie arbustive autoctone e di irregolarità morfologiche ed altimetriche che potrebbero consentire un inserimento meno traumatico; inoltre trattasi di settore territoriale prossimo ad area archeologica che ha tutte le caratteristiche per divenire Parco Archeologico e tale estensione produrrebbe pregiudizio e compromissione agli elementi specifici del paesaggio tutelato in quanto ne altererebbe la percezione consolidata, l'uso tradizionale e le caratteristiche intrinseche, producendo una diminuzione della qualità paesaggistica del sito. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici esprime quindi parere negativo ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., poiché la realizzazione dell'intervento non assicura la conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, producendo una manomissione del notevole interesse, comunque primario, rispetto a qualsiasi interesse pubblico privato, traducendosi di fatto in una oggettiva deroga alle forme di tutela paesaggistica attualmente vigente nelle aree in oggetto. La Soprintendenza per i Beni Archeologici, dopo avere esaminato gli elaborati progettuali trasmessi ad integrazione della documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA, riconferma quanto già comunicato con nota n.11880 del 09.12.2010, dove si evidenzia come la cornice ambientale ..... è comunemente riconosciuta parte integrante dell'interesse culturale e del fascino dell'importante complesso culturale di età tardo-repubblicana, messo in luce parzialmente in località La Cuma del Comune di Monte Rinaldo all'interno di un'area archeologica che ha tutte le caratteristiche per divenire Parco Archeologico. Nel coerente rispetto di tale valore ambientale da tempo ribadito dalla suddetta Soprintendenza e originariamente condiviso dall'Amministrazione Comunale di Monte Rinaldo, la stessa non poteva esimersi dall'esprimere forti perplessità in merito all'intervento in questione. Esso risulta troppo esteso e troppo vicino alla sopraccitata zona archeologica, con relativa area di parcheggio e servizi di accoglienza poste a meno di 500 m. più a monte. Pur se parzialmente visibile dall'area dei resti monumentali della Stoà e del Tempio, e posto più in basso rispetto a questi ultimi, la sua stessa collocazione che lo anteporrebbe alla visita vera e propria dell'area archeologica in parola, lo*

*rende profondamente incompatibile con il contesto archeologico e ambientale. Anche se situato fuori dai limiti dell'area sottoposta a vincolo archeologico, l'impianto di cui trattasi verrebbe comunque a ricadere in una zona di alto interesse archeologico, sia per la sua vicinanza ai resti monumentali sopracitati, sia soprattutto perché può essere interessato dalle pertinenze relative all'occupazione del territorio nell'antichità, con particolare riferimento alla viabilità. La Soprintendenza per i Beni Archeologici ha dunque espresso, per quanto di propria competenza, parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione ricordando che, qualora l'opera venisse comunque autorizzata, dato l'alto rischio archeologico dell'area, la stessa dovrà essere preventivamente indagata mediante accurate esplorazioni archeologiche e che ogni movimento di terra dovrà avvenire sotto il controllo di Ditte specializzate senza alcun onere per la Soprintendenza stessa e per la ns. Amministrazione, con le dovute conseguenze in caso di ritrovamenti archeologici. Per quanto riguarda la prevista messa a dimora di diverse specie arboree, .....la suddetta Soprintendenza non può esprimere parere favorevole in merito alla soluzione presentata che, in caso di autorizzazione del progetto, dovrà essere meglio definita con l'individuazione di scelte motivate e condivise, in grado di preservare una cornice ambientale il più possibile consona a quella dell'età romana. Viste le predette valutazioni delle competenti Soprintendenze, si esprime parere negativo della scrivente Amministrazione sul progetto in questione”.*

ACQUISITO il parere del Settore Urbanistica dell'Ente prot. n. ID 85145 del 15.07.2011 che si riporta: *“In riferimento alla documentazione pervenuta relativa agli interventi di cui in oggetto, ed in particolar modo al Certificato di destinazione urbanistico-territoriale, per quanto attiene alle competenze del Servizio Urbanistica, risulta la conformità dell'impianto con la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n.37 del 14.06.2011.”*

### CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

#### Dimensioni e caratteristiche del progetto

L'impianto fotovoltaico di potenza pari a 995,328 kWp per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sarà realizzato nel Comune di Monte Rinaldo in provincia di Fermo ed occuperà una superficie di circa 25.000 mq ricadente nelle particelle nn. 219 e 165 del foglio n.6 del Catasto Terreni del Comune di Monte Rinaldo. L'area, soggetta ad utilizzo agricolo, è situata in agro di Monte Rinaldo ed è costituita da terreni di proprietà comunale. Nei pressi dell'area poco lontano dalla Strada Provinciale 174 è situata l'area archeologica La Cuma.

Tali particelle sono inquadrare dall'attuale PRG del comune di Monte Rinaldo come “Zona Agricola”.

I moduli fotovoltaici saranno collocati su strutture metalliche fisse con altezza fuori terra dei moduli da 50 a 200 cm, costituite da profili in alluminio estruso inclinati di 30° e da profili in acciaio zincato a fuoco infissi nel terreno; la distanza tra le file varierà da c.a. 4,20 m e 5 m. Le strutture di sostegno dei pannelli saranno infisse nel terreno per profondità di c.a. 2 m.

Verrà realizzata una cabina consegna ENEL, con struttura in cemento armato, di dimensioni in pianta pari a 5,05m x 4,65m e altezza esterna pari a 3,12 m, dove saranno alloggiati i gruppi di misura con relativi TA e TV e le apparecchiature di manovra di competenza della società distributrice, gli inverter, i quadri elettrici e le protezioni.

Le caratteristiche generali della centrale fotovoltaica sono le seguenti:

- Potenza nominale dei moduli fotovoltaici installati: 995,328 kWp;
- Numero di pannelli per stringa: 18;
- Numero di stringhe: 256;
- Potenza nominale di ogni pannello: 216 W
- Potenza nominale di ogni stringa: 3.888 Wp;
- Numero totale di pannelli o moduli: 4608;

- Superficie netta radiante 7463 mq;
- Producibilità annua attesa 12.269.172 kWh/anno;
- Numero 1 cabina elettrica di conversione statica e trasformazione dell'energia elettrica prodotta con 2 inverter trifase da 500 kW e 1 trasformatore in resina da 1000 kVA, rapporto di trasformazione 202/20000 V.

L'impianto sarà composta da 8 "sottocampi", ciascuno della potenza di circa 125 kW, ciascuno costituito da 32 stringhe da 18 pannelli ciascuna.

#### Cumulo con altri progetti

Non ci sono impatti cumulativi con altri impianti..

#### Utilizzazione di risorse naturali

Nella costruzione dell'impianto fotovoltaico verrà prevista l'occupazione di suolo per una superficie complessiva di circa 25.000 mq, attualmente destinato per usi agricoli, il cui utilizzo è limitato al ciclo di vita dell'impianto. L'impianto sarà in grado di produrre energia elettrica mediante conversione della fonte solare rinnovabile, non utilizzerà risorse naturali come l'acqua, non inquinerà l'ambiente circostante in quanto non emetterà in atmosfera alcun gas che alteri il clima e non produrrà reflui da trattare. Il terreno sotto i pannelli manterrà dunque il suo stato naturale per tutta la superficie complessiva dell'impianto. Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, stimato a circa 25/30 anni, verrà ripristinato lo stato dei luoghi ante operam.

#### Produzione di rifiuti

L'impianto fotovoltaico per sua natura non produce alcun tipo di rifiuto in quanto utilizza esclusivamente la fonte solare rinnovabile per la produzione di energia elettrica. I rifiuti degli imballaggi generati durante l'allestimento dell'impianto saranno trattati in base alla norma vigente. Per quanto riguarda la dismissione in fase autorizzativa dovrà essere presentato un specifico piano di dismissione e ripristino ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/2003.

#### Inquinamento acustico

Le potenziali sorgenti di rumore relative alla messa in opera della centrale sono relative alle cabine. Per quanto riguarda il rumore da attività di movimentazione macchinari e normali operazioni di cantiere, verranno presi tutti gli accorgimenti necessari per minimizzare il rumore prodotto da tali attività, in particolare le macchine operatrici rispetteranno i limiti di emissione dettati dalla normativa vigente, in quanto dotate di materiale fonoassorbente all'interno della carteratura del motore. Tali attività avranno comunque carattere temporaneo e localmente circoscritto.

#### Rischio di incidenti

Il rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate sono nulli in quanto l'impianto fotovoltaico non disperde alcun tipo di sostanza nell'ambiente circostante inoltre, la struttura metallica di supporto ai moduli fotovoltaici è di per sé rigida e non potrà urtare contro persone o cose. Il rischio di incendi sul manto erbaceo sottostante l'impianto, specialmente nella stagione estiva e in relazione all'aumento di temperatura indotto dai pannelli, verrà evitato attraverso il mantenimento di un prato costantemente tagliato e pulito. Sarà inoltre mantenuta una fascia di rispetto priva di vegetazione nel perimetro dell'impianto.

#### Impatto sul patrimonio naturale e storico

L'impianto per la sua collocazione impatta sul patrimonio archeologico "La Cuma" di Monte Rinaldo, come anche evidenziato nei pareri forniti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ed infine dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche.

#### PRG, PAI ed altri vincoli normativi.

L'area d'intervento è distinta al Catasto Terreni del Comune di Monte Rinaldo al foglio n.6 particelle nn. 219 e 165. La destinazione dell'area è "E" RURALE.

- PAI (F-025-012) – (P2-R3);
- Ambito di Tutela Corsi d'Acqua disciplinato dall'art.12 delle N.T.A.

➤ *Area ad alta percettività visuale art.17 NTA*

L'intervento è esterno all'ambito di Tutela dei Corsi d'Acqua. Inoltre l'intervento è prossimo all'area Archeologica vincolata (Località La Cuma) di cui all'art.16 delle NTA.

### LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Inquadramento geografico

L'intervento ricadrà nel territorio del Comune di Monte Rinaldo in C.da Aso (Zona Cuma). La superficie definita dallo strumento urbanistico PRG vigente del Comune di Monte Rinaldo adeguato al PPAR, è classificata come area agricola E.

#### Utilizzazione attuale del territorio

Dalla dichiarazione del soggetto proponente l'area è attualmente destinata ad usi agricoli.

#### Ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali

L'intervento in progetto si caratterizza per il fatto di essere un intervento rimovibile e reversibile a fine ciclo di produzione energetica dell'impianto di 25/30 anni.

### CAPACITÀ DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE

#### *- zone costiere*

L'area di intervento non ricade in zone costiere.

#### *- zone montuose o forestali*

L'area di intervento non ricade in zone montuose o forestali.

#### *- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati*

L'area di intervento non ricade in zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati.

#### *- zone a forte densità demografica*

L'area di intervento non ricade in zone a forte densità demografica.

#### *- zone di importanza storica, culturale o archeologica*

L'area d'intervento risulta essere di importanza storica e archeologica in quanto prossimo al tempio "La Cuma".

#### *- aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche*

L'area d'intervento non ricade in aree demaniali.

#### *- effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette*

Non sono presenti aree naturali protette limitrofe all'area di impianto.

#### *- zone umide*

L'area di intervento non ricade in zone umide.

#### *- zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE*

L'area di intervento non ricade in zone classificate o protette dagli Stati membri.

#### *- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art.21 del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n. 228.*

L'area di intervento non presenta produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

#### Disponibilità dell'area

Dalle visure catastali l'area oggetto di intervento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, risulta essere di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Monte Rinaldo

#### Allacciamento alla rete ENEL

Visto il preventivo per l'allaccio alla rete redatto dall'Enel Distribuzione, codice rintracciabilità T0114554 del 01.09.2010, per la connessione di rete con una potenza massima di immissione di 995,33 kWp, l'impianto sarà allacciato tramite realizzazione di una cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "Ciaffoni". Tale soluzione prevede:

- Allestimento (montaggi elettromeccanici con 2 scomparti di linea più consegna);
- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> posa terreno naturale con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù) 10 m;
- MT-Cavo Al 185 mm<sup>2</sup> (terreno): 10 m;
- Linea in cavo aereo Al 95 mm<sup>2</sup> (esclusi i costi delle servitù) 70 m;
- Linea aerea in conduttore nudo rame 35 mm<sup>2</sup> (esclusi i costi delle servitù) 150 m;

### CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

L'impianto si estenderà per una superficie complessiva di circa 25.000 mq su terreno destinato attualmente ad usi agricoli e su una superficie netta radiante di 7463 mq.

L'area è poco distante dalla Strada SP174 ed è soprattutto situata in prossimità dell'area archeologica vincolata dal P.R.G., denominata "La Cuma". L'impianto sarà visibile da alcuni tratti della SP174, da via Borgo nuovo e dalla S.P. per Ortezzano. La zona è scarsamente popolata, vi è un piccolo gruppo di case dalla parte di confine con la zona archeologica. L'area è inserita nell'ambito di morbidi profili collinari a forte vocazione agricola con coltivazioni orticole, seminativi, vigneti ed alberi da frutto; tale visuale si apprezza dal sito oggetto di intervento che si trova in posizione sottomessa rispetto alle colline che lo circondano. Come più volte evidenziato dalle Soprintendenze coinvolte nel procedimento, la fondamentale presenza della zona archeologica "La Cuma" in questo contesto paesaggistico, conferisce al sito tutte le caratteristiche per diventare Parco Archeologico. Pertanto l'impianto fotovoltaico in oggetto costituisce un elemento, per la sua dimensione areale che produrrebbe impatti paesaggistici negativi sull'intera area.

#### Portata dell'impatto:

L'impatto visivo dell'impianto fotovoltaico dovuto alla sua estensione ed alla sua collocazione posta in un'area che rientra nei coni visuali dell'area archeologica, risulta di difficile mitigazione, essendo in prossimità del santuario ellenistico-romano. Il contrasto forte che si verrebbe a creare tra le due realtà (zona archeologica "La Cuma" ed impianto tecnologico fotovoltaico di 7463 mq di superficie radiante) non è mitigabile né compensabile a livello ambientale.

#### Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto:

L'impatto visivo durerà quanto la vita stessa dell'impianto fotovoltaico. Tale impatto sarà completamente reversibile, in quanto è prevista la messa in pristino dell'area.

RICHIAMATO infine quanto già evidenziato in conferenza dei servizi del 25.02.2011 e precisamente che al procedimento in oggetto si applica la D.C.R. n.13 del 30.09.2010 in quanto la richiesta di avvio procedimento di verifica è stata presentata in data successiva al 30.09.2010, mentre non si applica la deliberazione di Consiglio Provinciale n.94/2010, in quanto è un'opera pubblica, così come riportato testualmente sull'atto ".....fatte comunque salve le opere pubbliche". In merito all'applicazione della D.C.R. n.13/2010 si specifica che dal certificato di assetto territoriale redatto dal comune l'impianto non ricade in area non idonea.

TENUTO CONTO dei pareri della forniti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, dei contributi istruttori degli altri enti coinvolti nel procedimento, delle osservazioni pervenute e infine delle considerazioni dell'ufficio sopra esposte, si conclude che l'impianto ha impatti significativi negativi sull'ambiente, pertanto si ritiene logico assoggettarlo alla procedura di VIA di cui all'art. 9 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. ed agli artt.21-28 del D.Lgs. 4/2008 al fine di individuare siti alternativi.

## D E T E R M I N A

- 1) **Di assoggettare**, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 20 del D.Lgs. n.4/2008, alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art.9 della L.R. n.7/2004 e dagli artt. 21-28 del D.Lgs. n.4/2008, per i motivi indicati nella parte istruttoria, il progetto di realizzazione dell'impianto solare fotovoltaico di potenza complessiva 995,328 kWp in C.da Aso (zona Cuma) nel Comune di Monte Rinaldo – FM, presentato dal Sig. Marcello Vallorani, nato a Petritoli (FM) il 15.12.1965, in qualità di Sindaco del Comune, P.I. 00396470445, con sede in Via Borgo Nuovo, n.4 nel Comune di Monte Rinaldo (FM), acquisita con prot. n. 29403 del 06.10.2010. Il sito è identificato al catasto terreni del Comune al Foglio 6 Particelle nn.165 e 219.
  
- 2) **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento ai seguenti Enti e Servizi Interni della Provincia di Fermo oltre che: *Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Ascoli Piceno; Arpam, Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno; Autorità di Bacino Regionale presidio provinciale di Fermo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Marche, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, Settori Urbanistica e Genio Civile della Provincia di Fermo.*
  
- 3) **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al proponente Sig. Marcello Vallorani, nato a Petritoli (FM) il 15.12.1965, in qualità di Sindaco del Comune di Monte Rinaldo, P.I. 00396470445, con sede in Via Borgo Nuovo, n.4 nel Comune di Monte Rinaldo (FM).
  
- 4) **Di richiamare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento  
Dott. ROBERTO FAUSTI

Il Dirigente del Settore  
Dott. ROBERTO FAUSTI

Il presente atto viene pubblicato in elenco